

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di CATANIA – 18/03/2019 - Opposizione a decreto ingiuntivo – valutazione della sussistenza dei gravi motivi per concedere la sospensione – la probabile fondatezza dei motivi di opposizione.

Giudice: Giorgio Marino

Avv. Alessio Orsini

Con questa ordinanza, il Tribunale di Catania ha osservato che *“L’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione è fondata e deve pertanto essere accolta”*.

Uno dei presupposti che ha portato il giudice a valutare la *“sussistenza dei gravi motivi, che l’art. 649 cpc richiede per concedere il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, si muove tra due profili diversi: la probabile fondatezza dei motivi...”*.

Ha quindi concluso che *“Ciò posto va rilevato che non risultano versati in atti i contratti relativi ai conti di finanziamenti estero e che quindi non è possibile determinare i tassi applicati e le relative condizioni”*.

Per questo motivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile

IL GIUDICE ISTRUTTORE

letti gli atti della causa iscritta al n. /18 R.G. A.C.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 marzo 2019;

osserva

L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione è fondata e deve pertanto essere accolta.

La valutazione della sussistenza dei gravi motivi, che l'art. 649 c.p.c. richiede per concedere il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione, si muove tra due profili diversi: la probabile fondatezza dei motivi di opposizione, ovvero la sussistenza di circostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e prevalentemente rinvenibili nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza d'esecuzione concessa *inaudita altera parte*, e comunque afferenti a considerazioni d'opportunità al prosieguo della fase di realizzazione del credito (cfr. nel primo senso Trib. Messina 22 dicembre 1999; Pret. Termini Imerese 3 dicembre 1996; Trib. Piacenza 3 ottobre 1994; nel secondo Pret. Roma 17 luglio 1981).

Nella specie il debitore non ha minimamente né provato, ma neanche semplicemente dedotto, che una eventuale esecuzione in suo danno influisca sulla sua tenuta patrimoniale, paventando un qualche dissesto in forza d'esecuzione concessa *inaudita altera parte*. Ed inoltre l'opponente non ha neanche prospettato eventuali difficoltà di restituzione o di risarcimento del danno, nel caso in cui l'opposizione dovesse risultare fondata.

Ciò posto va rilevato che non risultano versati in atti i contratti relativi ai conti



finanziamento estero e che quindi non è possibile determinare i tassi applicati e le relative condizioni.

In relazione alla dedotta violazione della disciplina antitrust è sufficiente rilevare che nessuna eccezione relativa alla non applicabilità delle clausole di cui alla delibera 55/2005 Banca d'Italia (non prodotta) è stata sollevata, con conseguente – allo stato – irrilevanza della eventuale nullità delle clausole in questione.

Va infine disposta la mediazione obbligatoria.

P.Q.M.

visto l'art. 649 c.p.c.,

sospende la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;

visto l'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/10,

assegna termine di gg 15 dalla comunicazione della presente per l'avvio del procedimento di mediazione;

rinvia la causa – per l'eventuale proseguo - all'udienza di **martedì 2 luglio 2019 ore 9,00.**

Si comunichi.

Catania 18.3.2019

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(dott. Giorgio Marino)

